

Sent. n. 94/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE
PER IL LAZIO

In composizione monocratica composta dal

Consigliere dott.ssa Alessandra Sanguigni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio instaurato con il ricorso n. 78992 dal

sig. XX (Cod. Fisc. omissis),

nato a omissis (omissis) il omissis ed ivi residente in
omissis, rappresentato e difeso dall'Avv.

Mario Orsini ed elettivamente domiciliato presso il
suo studio in Roma, Via F.lli Rosselli n. 2;

Contro

- MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del legale
rapp.te p.t., e Direttore della Direzione centrale
per le risorse Umane – Servizio Trattamento di
pensioni e previdenza Divisione II^, presso il
Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero
dell'Interno in persona del legale rapp.te p.t.,
entrambi domiciliati presso l'Avvocatura Generale

dello Stato, via dei Portoghesi n. 12, Roma;
per l'annullamento dei provvedimenti e dei pareri
resi, di rigetto delle istanze presentate tra il 1997
ed il 2007, al fine del riconoscimento della
dipendenza da causa di servizio di molteplici
infermità e per la concessione della Pensione di
privilegio a vita.

Vista l'ordinanza n. 184/2022;

Vista l'ordinanza n. 217/2022 di disposizione di
CTU;

Visti gli atti ed i documenti di causa;

Uditi all'udienza odierna l'Avv. Orsini per il
ricorrente, assente il Ministero dell'Interno.

Ritenuto in

FATTO

1. Il ricorrente, sig. XX, Sost. Dir.re Tecnico
(B.M.) della Polizia di Stato in congedo in pensione,
riferisce di essere stato arruolato nella Polizia di
Stato il 10/01/1977 e congedato il 02/05/2012; che
durante il periodo di servizio attivo, all'interno
della Banda Musicale ha effettuato turni onerosi e
prolungati che hanno richiesto considerevoli sforzi
fisici e continuo stress. L'odierno ricorrente ha
presentato nel tempo domande per il riconoscimento

della dipendenza da causa di servizio, e concessione dell'equo indennizzo, per alcune patologie da cui è affetto. Con plurimi decreti, gli è stata negato il riconoscimento delle cause di servizio, previo parere del CVCS, il quale ha sempre concluso formulando un parere negativo.

2. Con il ricorso, ha chiesto pertanto di annullare i decreti e di accertare e dichiarare che le infermità sofferte "IPERTENSIONE ARTERIOSA CON RETINIPATIA SECONDARIA; SPONDILOARTROSI DIFFUSA DEL RACHIDE CON DISCOPATIE C5-C6 E L5- S1; GONARTROSI BILATERALE ; ARTROSI DELLE CAVIGLIE, IPOACUSIA NEUROSENSORIALE BILATERALE PER LE ALTE FREQUENZE , VOC. MT. 6 BILAT." siano tutte dipendenti da causa di servizio ai fini dell'attribuzione del diritto a percepire la PPO con la TAB. A 5° Cat. e Tab. A 7 ^ e della Tab. A 8 ^ come da Giudizio della Commissione Medica Ospedaliera di Roma, e per l'effetto chiede di condannare l'Amministrazione stessa alla corresponsione di tutti i ratei di pensione privilegiata maturati dall'istante, dalla domanda di pensione privilegiata fino all'effettivo soddisfo per la medesima infermità sofferta dal dipendente in costanza di servizio, o comunque dall'altra data ritenuta di giustizia, oltre

ad interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei arretrati così spettanti fino all'effettiva percezione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi nei confronti dell'Avvocato antistatario.

3. Il ricorrente ha allegato una relazione di un consulente medico di parte, il quale, ripercorrendo lo stato di servizio del ricorrente, ha descritto tutti i servizi svolti dal medesimo e il nesso fra il servizio e le patologie, concludendo per la dipendenza di tutte le affezioni da causa di servizio e per ascrivibilità a Tab. A cat. V.

4. In particolare, ha ritenuto sussistente negli atti di controparte il difetto assoluto di motivazione – difetto assoluto di istruttoria – eccesso di potere - violazione di legge (artt. 7, 11, 12 e 14 del D.P.R. n. 461 del 2001), in quanto il CVCS non ha analizzato a suo avviso e valutato in concreto il servizio prestato, ma il Comitato si è limitato, “laconicamente ed in astratto”, a riportare giudizi generici ed avulsi della concreta situazione lavorativa e professionale del dipendente. Peraltro, ha sottolineato l'avvocato del ricorrente, l'attività lavorativa dell'interessato è sempre stata

caratterizzata dall'esposizione prolungata a condizioni atmosferiche sfavorevoli, eccessiva umidità, pioggia, basse temperature, servizi in piedi, consumazione di pasti frugali e freddi espletamento di turni compresi servizi notturni, tali servizi per le modalità di svolgimento sono stati svolti sia nelle ore diurne che in quelle notturne. Inoltre, ha ritenuto che il CVCS non abbia preso atto dei Rapporti informativi resi dall'amministrazione di appartenenza del ricorrente, con conseguente difetto di istruttoria per omessa ponderazione delle disagiabili condizioni nelle quali il ricorrente ha prestato servizio e per non essere stato sottoposto ad alcuna visita medica. In via istruttoria, ha richiesto consulenza tecnica d'ufficio.

5. Con ordinanza 184/2022 è stato disposto un breve rinvio per chiarire i problemi di notifica, stante la mancata costituzione del convenuto.

6. Il Ministero dell'Interno costituito in proprio ha eccepito che la pretesa del diritto al trattamento privilegiato per le citate infermità, non può essere fatta valere non avendo mai richiesto in sede amministrativa: ha concluso per l'irricevibilità ex

art. 153, lett. b) c.g.c., l'inammissibilità in quanto l'azione giudiziale del ricorrente appare un mero impulso alla Corte a nominare una CTU, e nel merito l'infondatezza, non risultando documentati, a sostegno del ricorso fatti e circostanze di servizio invocate dal ricorrente, dalle quali possa desumersi un nesso delle infermità con il servizio prestato.

7. Sussistendo invece agli atti le pronunce ministeriali di diniego della dipendenza di dette patologie da causa di servizio, in linea con gli organi collegiali medici, con ordinanza n.217/2022 ai sensi dell'art. 166 c.g.c. e dell'art. 97 c.g.c., è stata disposta consulenza tecnica medica dell'Ufficio medico-legale del Ministero della Salute su seguente quesito: dica l'organo di consulenza se le singole infermità a) "IPERTENSIONE ARTERIOSA CON RETINIPATIA SECONDARIA"; b)"SPONDILOARTROSI DIFFUSA DEL RACHIDE CON DISCOPATIE C5-C6 E L5- S1; c) "GONARTROSI BILATERALE; ARTROSI DELLE CAVIGLIE"; d) IPOACUSIA NEUROSENSORIALE BILATERALE PER LE ALTE FREQUENZE, VOC. MT. 6 BILAT.", siano o meno dipendenti da causa di servizio, e quale sia la eventuale categoria di ascrizione delle patologie. Al riguardo, occorre che sia motivatamente indicata la correlazione con il

servizio di istituto svolto negli anni dal
ricorrente, come risulta dal fascicolo amministrativo
del ricorrente”.

8. Con parere il CTU ha concluso nel senso che
“nell’attività lavorativa svolta dal sig. XX non
siano ravvisabili cause/concause tali da poter
assurgere a valenza medicolegale”, ma ipoacusia
bilaterale è stata probabilmente “favorita nella sua
insorgenza dall’attività lavorativa svolta” pur non
classificabile.

9. Con ulteriori note difensive, parte ricorrente
ha presentato osservazioni, allegando perizia di
parte, chiedendo oltre alla IPOACUSIA NEUROSENSORIALE
come affermato dal CTU, che anche la patologia
artrosica del dipendente sia messa in nesso casuale
con il servizio svolto.

10. All’udienza odierna le parti presenti si sono
riportate agli scritti difensivi insistendo il
ricorrente in ordine quantomeno all’ipoacusia.

11. Al termine della discussione la causa è stata
trattenuta in decisione, con lettura del dispositivo.

DIRITTO

12. La domanda giudiziale riguarda la richiesta di
riconoscimento della dipendenza da causa di servizio

di molteplici infermità e la concessione di pensione privilegiata a vita.

13. Il ricorso è parzialmente infondato. Al riguardo il Giudice concorda con le conclusioni espresse nel parere medico legale del CTU, in ragione della chiarezza espositiva del consulente d'ufficio: la valutazione, effettuata dal consulente collegiale incaricato e compendiata nella relazione peritale, è ampiamente motivata, logicamente coerente e completa, nonché puntualmente analitica in relazione alle infermità.

Risulta rispettato il contraddittorio tecnico essendo pervenute le osservazioni del CTP di parte ricorrente. Il ricorrente è stato sottoposto a visita diretta sono stati visionati ulteriori accertamenti richiesti (visita ORL).

Nel merito, il CTU ha affermato che, riguardo l'ipertensione arteriosa, l'ipertensione essenziale o primaria, quale quella da cui è affetto il ricorrente, non è scatenata da fattori secondari (come patologie a carico di alcuni organi), ma è dovuta a cause non ancora identificate; esistono dei fattori che favoriscono l'insorgenza e lo sviluppo dell'ipertensione primaria, tra cui la componente

genetica. L'ipertensione risulta essere familiare, e nello specifico caso si è in presenza di familiarità, ma riconducibile anche a vita sedentaria, dieta ipercalorica, alto contenuto di sodio e calcio, obesità e particolari condizioni di stress psichico, quest'ultime secondo il CTU non rinvenibili nell'attività di lavoro espletata, ove non sono stati evidenziati eventi eccezionali o eccedenti il regolare servizio. Riguardo l'infermità osteo articolare, nel cui determinismo non sono stati riscontrati nell'attività lavorativa, per criterio qualitativo, quantitativo e modale, qualsivoglia correlazione tra lavoro prestato traumi o microtraumi e condizioni usuranti croniche che impongono un sovraccarico costante e prolungato nel tempo sull'articolazione stessa.

Con riguardo all'ipoacusia da cui è affetto, il CTU ha esposto che la forma più diffusa è proprio l'ipoacusia neurosensoriale, che può dipendere da alterazioni strutturali o funzionali a carico di un qualunque componente del sistema di trasduzione delle onde sonore in impulsi elettrici (coclea) o delle vie nervose (nervo acustico) deputate alla trasmissione degli stimoli sonori dall'orecchio interno alla

corteccia cerebrale. L'ipoacusia neurosensoriale può essere congenita oppure insorgere nel corso della vita a causa dell'avanzare degli anni, dell'esposizione ai rumori intensi o a sostanze tossiche, di traumi accidentali a carico dell'orecchio o di lesioni alla testa oppure come conseguenza di altre patologie meritevoli di terapia mirata.

Il CTU ha valutato che il ricorrente è affetto da una forma di ipoacusia bilaterale, probabilmente favorita nella sua insorgenza dall'attività lavorativa svolta quale componente della banda musicale della Polizia di Stato, ma ha concluso che detta infermità non risulta ascrivibile a categoria tabellare, considerato il quadro clinico e strumentale desumibile dalla visita di riferimento effettuata.

Tutto ciò considerato, il ricorso è accolto con riguardo alla dipendenza della "IPOACUSIA

NEUROSENSORIALE BILATERALE PER LE ALTE FREQUENZE, VOC. MT. 6 BILAT" da causa di servizio, come concausa efficiente senza ascrizione a tabella, atteso il giudizio del CTU di probabile incidenza dell'attività svolta nell'insorgenza della patologia. Per il resto la domanda è rigettata.

14. Le spese sono compensate per la complessità della questione medica. Nulla per le spese di giudizio stante la relativa gratuità.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza reietta, accoglie parzialmente il ricorso con riguardo alla Ipoacusia neurosensoriale senza ascrizione a tabella e rigetta il ricorso per il resto.

Spese compensate. Nulla per le spese del giudizio.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell'articolo 52, del decreto legislativo n. 196/2003, nei riguardi della parte privata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 13 febbraio 2025.

Il giudice

Alessandra Sanguigni

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 14.02.2025

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA